

20FAR001/CUC – FORNITURA DI FARMACI

(Bozza principali clausole contrattuali)

ARTICOLO 7 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 7 giorni lavorativi (salvo casi di urgenza) dalla data di ricezione dell'Ordine che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un eventuale programma-abbonamento che verrà concordato tra il Servizio/Ufficio competente dell'Azienda del SSR e il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco.
2. In caso di urgenza la tempistica della consegna verrà indicata dall'Azienda del SSR.
3. Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.
4. È fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo fax (o altro mezzo pattuito con l'Azienda) e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.
5. Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dal Capitolato tecnico.
6. Qualora non venissero rispettati i termini di consegna sopraindicati, l'Azienda del SSR potrà emettere direttamente un corrispondente ordinativo di fornitura all'operatore economico secondo nella graduatoria di gara o ad altro fornitore (qualora non presente un secondo in graduatoria), addebitando la maggiore spesa al Fornitore inadempiente.
7. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta

conservazione, anche durante le fasi di trasporto. I mezzi dedicati al trasporto dei farmaci dovranno essere idonei ed attrezzati per la conservazione degli stessi.

8. Il confezionamento e l'etichettatura dei farmaci devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio esterno come previsto dal D.Lgs. 219/2006. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza. Le singole confezioni devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

9. **Il Fornitore si impegna a consegnare il prodotto con validità residua uguale o superiore ai 2/3 della validità totale.**

10. In casi di particolare urgenza o per farmaci specifici (es: farmaci orfani, per malattie rare, emoderivati) l'ARCS/Azienda del SSR potrà accettare prodotti con validità residua inferiore ai 2/3 ma sempre e comunque con validità superiore al 50% della validità totale. Il Fornitore in questo caso **dovrà richiedere per iscritto la deroga** ad ARCS/Azienda del SSR, presentando apposita richiesta ed indicando i farmaci e le motivazioni per le quali viene richiesta la deroga, che dovrà essere esplicitamente approvata dall'ARCS/Azienda del SSR. Successivamente all'accettazione scritta da parte dell'ARCS/Azienda, il Fornitore potrà procedere all'invio del farmaco.

11. Anche in caso di accettazione da parte dell'ARCS/Azienda del SSR di un prodotto con validità residua minore di 2/3, il Fornitore si impegna comunque al ritiro entro 15 giorni dalla comunicazione, qualora il prodotto giungesse a scadenza senza che sia stato possibile utilizzare tutto il quantitativo consegnato (non sono ammesse sostituzioni con altri prodotti). L'ARCS/Azienda del SSR procederà alla richiesta di nota di credito per il valore della merce non utilizzabile; nelle more si provvede alla compensazione finanziaria.

12. In caso di mancato ritiro, ARCS provvederà allo smaltimento rifiuti addebitando al Fornitore un importo forfettario da un minimo di €100,00 a un massimo di € 500,00.
13. Il Fornitore si impegna a consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni di temperatura e umidità, nonché delle norme vigenti. I farmaci devono essere trasportati e consegnati garantendo le condizioni di temperatura e umidità previste dalla relativa scheda tecnica.
14. Inoltre:
- a) per i farmaci da conservare a temperatura inferiore a 25°C, si richiede la consegna in colli separati e segnalati esternamente con un adeguato pittogramma (es. " 2- 8°C" oppure "attenzione, contiene farmaci da conservare a 2-8°C");
 - b) per i farmaci antiblastici è necessario che la consegna avvenga in colli separati da altri medicinali e segnalati esternamente con un pittogramma adeguato (es. "attenzione! contiene farmaci citotossici").
15. Il Fornitore inoltre dovrà impegnarsi per ogni tipologia di farmaco, su richiesta di ARCS/Azienda del SSR, a comprovare mediante idonea documentazione e/o modalità di controllo la tracciabilità del farmaco, in particolare in relazione al mantenimento della catena del freddo, dalla ditta al franco destino, anche qualora il trasporto sia effettuato da un terzo. Prima dell'avvio della fornitura definitiva le imprese individuate quali aggiudicatarie sono tenute a comunicare alle ad ARCS/Aziende del SSR modalità e documentazioni relative.
16. Il Fornitore si impegna a non consegnare materiale non esitabile a far data dalla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento.
17. Nei casi di **sequestro** di lotti di farmaci a seguito di comunicazioni da parte del Ministero della Salute o di ritiro volontario, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro degli stessi (e contestuale emissione di nota di credito per

il valore corrispondente) entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente, assicurando con modalità di consegna urgente la riconsegna del farmaco occorrente.

18. La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra. Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.

19. L'ARCS/Azienda del SSR si riserva la possibilità di respingere le forniture a fronte di imballaggi e modalità di allestimento dei pallets che non rispettino tali condizioni o che possano comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori e/o danneggiamento del materiale.

20. È facoltà del Fornitore proporre a ARCS/Azienda del SSR l'implementazione di strumenti informatici che consentano una maggiore integrazione della filiera logistica (ad esempio: Documenti di Trasporto, prenotazione degli slot di scarico presso il Magazzino centralizzato ARCS, ...).

21. Nel caso di **temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore**, il Fornitore dovrà comunicare all'ARCS e/o al Servizio/Ufficio competente dell'Azienda del SSR che ha emesso l'ordine la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:

- a) la denominazione del prodotto;
- b) il periodo di indisponibilità previsto;
- c) la causa di indisponibilità.

22. Per sopperire alla carenza, il Fornitore a dovrà proporre un farmaco alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo di quello carente; tale proposta verrà valutata dall'ARCS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda.

23. In caso di mancata tempestiva comunicazione verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

24. Le comunicazioni relative alle carenze/indisponibilità dovranno preferibilmente essere trasmesse all'Amministrazione in forma di report periodico sintetico (indicante lo stato carenza/indisponibilità e tempi di rientro della stessa).
25. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di magazzinaggio e trasporto da parte del Fornitore.
26. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o trasporto o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 8, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico o inutilizzabili, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione e, nei casi di urgenza, entro un termine massimo di 2 giorni lavorativi.
27. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 17 della presente Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

ARTICOLO 12 – REVISIONE PREZZI

1. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.
2. Qualora l'operatore economico offrisse lo stesso prodotto in più lotti di gara dovrà obbligatoriamente mantenere la stessa quotazione (tranne nei casi in cui siano previsti prezzi diversificati, per indicazioni terapeutiche differenti, a seguito di contrattazione con AIFA).
3. Il prezzo offerto non potrà superare il prezzo massimo applicabile alle

strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia e ai prezzi massimi ANAC. Nel caso in cui il prezzo risultasse superiore al prezzo di riferimento il fornitore sarà tenuto ad adeguare il prezzo offerto a quello di riferimento.

4. Nota: per i farmaci classificati CNN (cioè in attesa di contrattazione con AIFA) al momento della definizione del prezzo AIFA, l'Amministrazione si rinvierà sulla differenza di prezzo per le quantità già consegnate. Il Fornitore si impegna pertanto ad emettere nota di credito per l'eventuale differenza di prezzo tra quanto negoziato con AIFA ai fini del rimborso del prezzo di cessione ospedaliera effettuato in classe C non negoziata (nn).

Articolo 12.1 – Revisione Prezzi

1. Il prezzo di ogni prodotto è fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, salvo il caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative a cui il Fornitore deve necessariamente adeguarsi. Nel caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative, resta comunque applicata la **percentuale di sconto indicata nell'offerta**.

2. Tutte variazioni di prezzo dovranno essere comunicate obbligatoriamente per iscritto **entro 10 giorni** lavorativi dalla data del provvedimento dell'AIFA all'ARCS a mezzo PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it.

3. Il prezzo sarà rideterminato mediante applicazione della stessa percentuale di sconto formulata in sede di offerta.

a. Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'AIFA o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara (le relative fatture già emesse dovranno essere rideterminate).

b. Nel caso di aumento del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti

dell'AIFA, gli incrementi saranno riconosciuti con decorrenza dalla data di comunicazione ufficiale ad ARCS mezzo PEC. In carenza di suddetta comunicazione formale entro i termini previsti, le variazioni di prezzo non saranno riconosciute ai fini del pagamento delle relative fatture emesse a prezzi superiori a quelli di gara fino a che la stessa non sarà pervenuta.

4. L'adeguamento di cui sopra non si applica ai farmaci in fascia C, per il quale il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale

ARTICOLO 17 – PENALI

1. Ove si verificano inadempienze/irregolarità da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, non imputabili alle Aziende ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, le Aziende del SSR si riservano di applicare nei confronti del Fornitore le seguenti penali (che non potranno cumulativamente superare il 10% del valore del contratto, IVA esclusa):

- a) **ritardata consegna (o sostituzione) del prodotto in tutto o in parte, inosservanze dei programmi temporali di esecuzione della fornitura stabiliti o concordati, entro i termini di cui all'art. 7** (nei casi in cui non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 18): addebito della penale nella misura di 0,10% (pari all'1 per mille) del valore totale dell'Ordine per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato. In questo caso l'Azienda del SSR potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando al Fornitore anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare per l'intera durata della indisponibilità del farmaco. L'indisponibilità si intende perdurante fino all'avvenuta consegna da parte del Fornitore dell'ordine sospeso, pertanto per tutto il periodo dell'inadempienza l'Azienda del SSR potrà rivolgersi ad altro operatore economico;

b) **mancata consegna (o sostituzione)** del prodotto (nei casi in cui non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 18): la penale ammonterà al **al 10% del valore dell'Ordine/parte di Ordine non consegnato/non sostituito**.

In questo caso l'Amministrazione contraente potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando al Fornitore inadempiente anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare.

c) addebito della penale, da un minimo di € 100 a € 500, per **mancata comunicazione della temporanea indisponibilità di prodotti** di cui all'art. 7;

d) per mancato mantenimento della **catena del freddo** e della conservazione/confezionamento del prodotto fino al valore totale dell'Ordine;

e) addebito della penale da un minimo di € 200,00 a € 1000,00 per non rispetto di consegna **con 2/3 validità** residua del prodotto, **qualora non preventivamente autorizzata** dall'Azienda del SSR ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del presente Convenzione (penale non applicata delle categorie di farmaci orfani, per malattie rare, emoderivati);

f) addebito della penale di € 150 per **mancata comunicazione**, corredata dai documenti richiesti all'art 24, del passaggio di titolarità di AIC, di contratto di concessione, di modifiche giuridiche soggettive entro i termini indicati dal medesimo articolo.

2. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell'Azienda del SSR compensate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

3. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda del Servizio Sanitario

Regionale, per qualsiasi motivo, la CUC si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE

1. La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC, per il tramite di ARCS, per la Convenzione stipulata, potranno procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni (reiterati ritardi di consegna in misura uguale o superiore a 5 per ogni anno contrattuale dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti dal Capitolato o concordati con l'Azienda del SSR;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

2. Oltre alle ipotesi sopra citate, l'Azienda che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC, per il tramite di ARCS, per la Convenzione, procederanno alla immediata risoluzione contrattuale in casi di carenze di prodotto **particolarmente gravi** che pregiudichino il normale svolgimento della fornitura. In particolare in particolare l'ARCS per conto di CUC si riserva la facoltà di risolvere il contratto/convenzione in casi di mancata consegna del prodotto/carenza per un periodo superiore a 3 mesi, ivi compresi i casi di carenze ripetute. Le carenze le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.
3. Ove le inadempienze siano ritenute **non gravi**, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.
4. La CUC, per il tramite di ARCS, e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, anche in questi casi si riservano comunque, dopo 15 giorni dalla contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate) e senza che il Fornitore abbia correttamente adempiuto, di procedere alla risoluzione del contratto.
5. La CUC, per il tramite di ARCS, e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, si riservano, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.
6. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che

hanno motivato la risoluzione.

8. Analoga procedura verrà seguita nel caso di recesso anticipato del contratto da parte del Fornitore aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

9. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per la CUC di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 Codice civile e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

ARTICOLO 19 – RECESSO

1. È facoltà della CUC, per il tramite di ARCS, e delle Aziende, per quanto di rispettiva competenza, di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che impattino nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

2. In particolare, la CUC, per il tramite di ARCS, potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei farmaci qualora:

- a) **nel Prontuario terapeutico** vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- b) sopravvenga la **scadenza della tutela brevettuale** del farmaco offerto e/o l'immissione in commercio di medicinali aventi medesimo ATC-principio attivo (medicinali generici/equivalenti, o analoghi);
- c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un *farmaco biologico* durante il periodo di validità della Convenzione. In tal caso la CUC, per il tramite di ARCS, aprirà il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento ai sensi di quanto disposto dalla legge 232/2016 art. 1 comma 407;

- d) intervengano modificazioni legislative inerenti i farmaci in DPC comprese variazioni sulle modalità di retribuzione di farmacie e distributori;
- e) innovazioni normative o mutamenti di linee guida su utilizzo dei farmaci e/o equivalenze terapeutiche tra principi attivi differenti dichiarate dall'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA);
- f) modifica o integrazione della lista "prezzi di riferimento in ambito sanitario" D.L. 98/2011 pubblicata sul sito dell'Autorità Anticorruzione (ANAC);
- g) nel caso in cui sopravvenga la pubblicazione nelle liste di trasparenza di un prezzo di rimborso al SSN inferiore al prezzo di aggiudicazione per il principio attivo per i farmaci inclusi nell'accordo quadro di DPC regionale; ciò per motivi di congruità di prezzo di rimborso al SSR. Nella valutazione della congruità si terrà conto anche del costo di retribuzione di farmacie e distributori, secondo quanto previsto dall'accordo regionale per DPC in corso (tariffa attuale € 6,50+ iva a confezione).

3. La CUC, per il tramite di ARCS, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti f) e g), si riserva, prima di procedere all'eventuale recesso, di richiedere una miglioria/rinegoziazione del prezzo offerto dal Fornitore, ai fini di allinearla a quello individuato e pubblicato dall'AIFA e/o ANAC.

4. Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, nel caso di esercizio della facoltà di recesso dalla Convenzione, la CUC, per il tramite di ARCS, procederà all'esperimento di una nuova gara alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola.

5. Qualora nel corso di validità del contratto si verifichi la scadenza del brevetto di un principio attivo aggiudicato, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 30 giorni antecedenti la scadenza all'ARCS.

6. Resta inteso che il Fornitore aggiudicatario dovrà impegnarsi a proseguire la fornitura dei prodotti fino alla stipula del nuovo contratto, a meno di espressa

comunicazione da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

2. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. È fatto obbligo al Fornitore, in caso di passaggio ad altra Azienda di AIC o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere ad ARCS tempestiva comunicazione di tale variazione.

4. In particolare dovrà essere comunicato ad ARCS (PEC: arcs@certsanita.fvg.it inserendo la dicitura "ID 20FAR001 - Comunicazione modifica soggettiva ex art. 24") quanto di seguito indicato:

a) In caso di **passaggio di titolarità di AIC ad altro fornitore**, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni dall'adozione del provvedimento, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, allegando alla comunicazione:

- I. gli estremi della GU che autorizza il passaggio di titolarità;
- II. le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell'impresa subentrante;
- III. nuova cauzione definitiva della impresa subentrante.

b) In caso in cui il Fornitore stipulasse un **contratto di concessione** di vendita con altro fornitore, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, allegando alla comunicazione:

- I. la presa d'atto AIFA relativa alla nomina del concessionario
- II. le dichiarazioni ex art 80 del D. Lgs. 50/2016 della impresa concessionaria;

III. nuova cauzione definitiva della impresa subentrante

c) In caso subentro nel contratto a seguito di **modifiche giuridiche soggettive** (previste all'art. 106 D.Lgs. 50/2016) il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni all'ARCS, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, allegando alla comunicazione:

I. copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica;

II. indicazione puntuale dei contratti stipulati con ARCS ed ancora in corso di esecuzione rientranti nella modifica (estremi della gara e numero lotto di gara oggetto del passaggio);

III. le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

IV. nuova cauzione definitiva della impresa subentrante.

5. In questi casi la CUC procederà alla stipula della Convenzione con il fornitore subentrante, alle medesime condizioni stabilite in gara, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

6. Potrà eccezionalmente venire autorizzata da parte dell'Amministrazione, in caso di urgenza, la consegna di prodotti da fornitore diverso dal Fornitore aggiudicatario per i casi di cui sopra prima del perfezionamento degli atti di modifica contrattuale e delle verifiche di legge.

7. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o cauzione definitiva dal fornitore originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

8. Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte del Fornitore è intesa come rinuncia al contratto senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dal contratto e dalla vigente normativa in materia.

Art. 24.1 - Cessione del credito

1. La cessione del credito che il Fornitore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L. 52/1991.
3. Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate e mezzo PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it (o all'indirizzo PEC ufficiale dell'Azienda del SSR che ha emesso ordine a cui si riferisce la cessione).
4. L'Azienda del SSR può comunque riservarsi di rifiutare la cessione.
5. Si raccomanda al Fornitore che **l'atto** notarile contenente la cessione del credito contenga esplicitamente:
 - a) a quale contratto, a quale codice CIG, a quale importo la cessione faccia riferimento, onde consentire all'Amministrazione le verifiche di competenza;
 - b) la clausola esplicita che il cessionario ha accesso al canale SDI del Fornitore (ciò al fine di evitare atti riportanti cessioni di crediti inesistenti, in quanto non supportati da fatture elettroniche regolarmente consegnate);
 - c) l'impegno del Fornitore a informare il cessionario delle contestazioni/irregolarità emerse sulle fatture emesse. Il cessionario non potrà in alcun caso richiedere tali informazioni al soggetto ceduto. Si precisa che le informazioni relative al rapporto commerciale saranno oggetto di rapporto esclusivo tra le Aziende del SSR e il Fornitore.
 - d) dovrà essere indicato un unico indirizzo e-mail del soggetto cui dovranno essere inviate le informazioni sull'avvenuto pagamento.
6. La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito, fermo restando che le Aziende/ARCS possono sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente/Fornitore.

7. In caso di cessione di crediti futuri, il Fornitore si impegna a notificare all'Amministrazione, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione), con la conseguente indicazione del CIG di riferimento e dell'importo ceduto.

8. Il Fornitore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

a) i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;

b) in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

- I. i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione;
- II. il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato (...);
- III. il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.

- IV. il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;
 - V. il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.
9. Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, il Fornitore una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.